

## **QUESITI:**

- Referenze bancarie. Con riferimento alla richiesta del Disciplinare di gara al punto 3.6.3 relativa a *“due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385”* e considerando quanto indicato al punto 3.15, si chiede conferma che in caso di partecipazione come consorzio di cooperative, la presentazione di 1 referenza bancaria per ognuno dei soggetti partecipanti (1 consorzio e 3 cooperative esecutrici) per un totale di 4 referenze bancarie, assolve alla richiesta del disciplinare.

**Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria previsto dal paragrafo 3.6.3, si evidenzia che, in caso di partecipazione di consorzio di cooperative, il requisito medesimo deve essere posseduto e comprovato dallo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 47, c. 1, D. Lgs. 50/2016, non essendo il paragrafo 3.15 del disciplinare di gara riferito, né estensibile ai consorzi di cooperative.**

- Avalimento. In relazione al punto 3.18 del disciplinare di gara, secondo cui nel caso di consorzio ex art 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice dei contratti, il requisito deve essere posseduto sia dal consorzio, sia da ogni singolo consorziato esecutore, si chiede se – come previsto dallo stesso Codice dei contratti art 47- poiché è facoltà del consorzio decidere in che modo comprovare il possesso dei requisiti (se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure tramite quelle dei consorziati) e poiché l'ANAC si è più volte espressa a favore del principio dell'applicabilità analogica ai Consorzi di Cooperative di quanto espressamente previsto per i Consorzi stabili, un Consorzio di cooperative possa utilizzare l'istituto dell'avvalimento (in quanto *“modalità prevista dal presente Codice”*) del requisito in oggetto nei confronti delle imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

**Con riferimento alla possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento ai fini della comprova dei requisiti considerati dai paragrafi 3.7.3 e 3.7.4 del disciplinare di gara, valendosi, in particolare, come impresa ausiliaria di cooperativa consorziata non designata per l'esecuzione del contratto, si conferma che nulla osta, in linea astratta, alla possibilità di avvalersi della capacità di cooperativa non designata per l'esecuzione del contratto, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni generalmente previste dall'art. 89 D. Lgs. 50/2016 e quelle specificamente enunciate dalla giurisprudenza prevalente che si è espressa nel senso dell'ammissibilità dell'avvalimento che abbia ad oggetto la certificazione di sistemi di gestione qualità aziendale e di sistema di gestione ambientale aziendale. Pertanto, un vaglio concreto circa l'effettiva comprova del requisito mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento potrà essere espresso solamente all'esito dell'esame della documentazione che verrà offerta in sede di gara.**